

Art. 53 bis Perdite occulte dell'impianto idrico interno

1. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso. Nel caso di mancato intervento da parte dell'utente, il gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del gestore chiudere il contatore e, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti Autorità.

2. Entro il 1° gennaio 2010 l'AATO istituisce un "Fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte", il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N.

3. Nella bolletta immediatamente successiva all'istituzione del fondo di cui al comma precedente, il gestore informa l'utente riguardo il fondo medesimo, illustra le modalità di adesione o recesso, i requisiti necessari per poterne usufruire, nonché indica riferimenti precisi a cui l'utente può rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.

4. Gli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, anche se non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, sono tenuti al pagamento dell'acqua rilevata dal contatore fiscale alle tariffe in vigore senza alcun tipo di agevolazione.

5. Qualora l'importo della bolletta fosse superiore al doppio della massima emessa in un periodo precedente ed analogo, l'utente, che deve essere informato circa tale possibilità, può richiedere la rateizzazione in almeno 3 bollette successive. Ciò vale per gli utenti che aderiscono al fondo, per quelli che non aderiscono e per le tipologie di utenti diverse dal domestico, ed in deroga a quanto disposto dal precedente art. 52, comma 2 bis.

ALLEGATO N

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATI MA NON UTILIZZATI, IN SEGUITO A DISPERSIONI

ARTICOLO 1

Definizione del Fondo e ambito di applicazione

1. Viene costituito un “Fondo di garanzia”, di seguito denominato “Fondo”, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con il gestore del servizio idrico integrato in relazione ad addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato.
2. In particolare, lo scopo Fondo è quello di assicurare al gestore il rimborso di quanto stornato agli utenti che aderiscono al Fondo stesso in caso di bollette particolarmente onerose dovute a perdite idriche “occulte” derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata. Nei casi in cui in bolletta sia fatturato un “consumo anomalo”, cioè un consumo almeno doppio rispetto a quello fatturato in un analogo periodo precedente, con l’adesione al Fondo l’utente garantisce al gestore la possibilità di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, a titolo di rimborso parziale di quanto stornato all’utente in seguito alla fatturazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
3. Ogni utente titolare di un contratto di somministrazione di acqua corrispondente alle tipologie di fornitura di cui all’art. 9 comma 3 lettere a), b) c) e g) del Regolamento può aderire al Fondo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminata, come disciplinato di seguito.
4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti spetta al gestore, mentre la costituzione e la gestione del Fondo spettano all’AATO, attraverso un apposito Comitato di gestione costituito da n. 3 componenti, secondo la disciplina descritta di seguito.
5. Il Fondo viene costituito presso la sede sociale dell’AATO.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del codice civile, articoli 39 e seguenti.
7. La promozione, da parte del gestore o del Comitato di gestione, della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, acquisendo il Fondo la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.
8. Trascorsi 2 anni dalla costituzione del Fondo l’Autorità di Ambito, con il coinvolgimento del gestore e della Consulta dei Consumatori, provvederà ad una valutazione complessiva della efficacia dello strumento nonché ad una verifica della congruità delle quote di adesione previste al successivo articolo, con possibilità di revisione.

ARTICOLO 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito ed incrementato addebitando ad ogni utente di cui al precedente articolo una **quota di adesione annuale** inizialmente fissata, fino a successiva revisione, come di seguito:
 - € 1,50 per ogni utente appartenente alla tipologia di cui all’art. 9 comma 3 lett. a) del Regolamento del s.i.i.;

- € 1,50 per ogni unità immobiliare della tipologia di utenza di cui all'art. 9 comma 3 lett. g) del Regolamento del s.i.i.;
- € 5,00 per ogni utente appartenente alle tipologie di utenza di cui all'art. 9 comma 3 lettere b) e c) del Regolamento del s.i.i.

2. Nel primo anno di istituzione, il Fondo interviene a garanzia dei consumi anomali riferiti al periodo 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010.

3. Per ogni anno successivo, per gli utenti che hanno aderito nell'anno precedente e non revocano l'adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, mentre per coloro che aderiscono in corso d'anno, risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di anno successiva alla data di adesione.

4. La quota di adesione è annuale e non varia se l'adesione avviene in corso d'anno.

5. Agli utenti che non aderiscono al Fondo non potrà essere riconosciuto alcun abbuono in caso di perdite idriche intervenute nella parte privata dell'impianto.

ARTICOLO 3

Modalità di adesione in fase istitutiva e recesso dal Fondo

1. ADESIONE AL FONDO IN FASE ISTITUTIVA CON ADDEBITO AUTOMATICO. La quota di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente in occasione della prima fatturazione dell'anno e successiva all'istituzione del Fondo.

2. ISTANZA DI RIMBORSO E RECESSO. Gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase istitutiva, producono al gestore apposita istanza di recesso entro il termine di due anni dall'adesione. Il gestore provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta.

3. Oltre tale termine, gli utenti hanno diritto a recedere entro 45 giorni dall'addebito in bolletta, con operatività immediata e rimborso della quota dell'anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.

4. La volontà di non aderire in fase di istituzione del fondo e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitata automaticamente nella prima fatturazione (anno 2010) dovrà essere comunicata in forma espressa. Le modalità di comunicazione dovranno essere chiaramente pubblicizzate nella bolletta contestualmente all'addebito automatico e dovranno prevedere diversi canali di comunicazione quali il telefono, il fax, la posta ordinaria e la posta elettronica.

ARTICOLO 4

Modalità di adesione successiva

1. ADESIONE AL FONDO SUCCESSIVA. Gli utenti che nella fase istitutiva del fondo decidono di non aderire e che successivamente rivedono la propria decisione, possono aderire sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso tutti gli sportelli e sul sito internet del gestore. In questo ultimo caso, come già ricordato, la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all'adesione.

2. In relazione alle utenze attivate nel corso dell'esercizio, in sede di perfezionamento del contratto di somministrazione, verrà proposta l'adesione al Fondo.

ARTICOLO 5

Gestione del Fondo e Comitato di gestione

1. Entro la fine di ogni trimestre solare il gestore versa all'AATO i contributi raccolti con le fatturazioni emesse nel periodo precedente.

2. La costituzione e gestione del Fondo spettano all'AATO, attraverso un apposito Comitato di gestione, costituito da n. 3 componenti:

- a) il Direttore dell'AATO con funzioni di coordinamento;
- b) n. 1 componente appartenente all'area Tecnica o Amministrativa dell'AATO;
- c) n.1 componente espressione di un gestore dell'ATO in rappresentanza di tutti gli altri.

Il componente appartenente all'area Tecnica o Amministrativa dell'AATO svolge anche la funzione di raccordo con la Consulta dei Consumatori.

3. Il Comitato di gestione si avvale, per la gestione operativa delle attività istruttorie delle richieste di utilizzo del Fondo (vedi art. 6 del presente Regolamento), della struttura amministrativa dei singoli gestori.

4. Il Comitato di gestione è responsabile del corretto funzionamento del Fondo nel rispetto delle modalità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nel rispetto delle norme di legge applicabili; inoltre il Comitato decide:

- a) su ogni questione attinente la gestione del Fondo, anche su quelle sottoposte al suo vaglio da parte dei gestori;
- b) sull'eventuale liquidazione e chiusura del Fondo;
- c) sull'eventuale revisione del contributo annuo di adesione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'AATO.

5. Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato di gestione, si richiede la presenza di tutti i componenti e l'unanimità dei consensi.

6. Il Comitato di gestione deve riunirsi almeno una volta ogni semestre e può essere convocato da ognuno dei suoi componenti; i contenuti delle riunioni devono essere sintetizzati in verbali contestualmente redatti e sottoscritti per accettazione da parte di tutti i componenti.

7. I verbali sono conservati a cura della struttura amministrativa dell'AATO, che si rende garante della loro regolare tenuta.

8. Le somme disponibili non possono essere diversamente investite.

9. Ove le situazioni di necessità e le richieste di intervento da soddisfare superino la disponibilità del Fondo si adotta la procedura di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 6

Domanda per l'intervento del Fondo: condizioni e istruttoria

1. I sottoscrittori del Fondo che:

- a) ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi almeno doppi di quelli addebitati in un analogo periodo precedente (cosiddetti "consumi anomali");
- b) non hanno già fruito di un contributo per perdite, nell'esercizio in corso;

hanno diritto di chiedere l'intervento del Fondo, cioè la sospensione della fattura riportante il consumo anomalo e il ricalcolo dei consumi con i criteri di seguito illustrati.

L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di consumi anomali, ne sospende il pagamento ed inoltra istanza di intervento del Fondo al gestore, entro la scadenza della successiva bolletta emessa a conguaglio, e comunque non oltre 12 mesi dall'emissione della fattura contestata.

2. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione emessa da un idraulico o da un soggetto abilitato che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto.

3. L'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti spetta al gestore che può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.

4. In particolare, al ricevimento della domanda, il gestore verifica che:

- a) l'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata in fase istitutiva del Fondo, esprimendo pertanto la volontà di non aderire al Fondo stesso;
- b) il consumo addebitato sia almeno doppio di quello riscontrato sulla medesima utenza in un periodo raffrontabile;
- c) l'utente non abbia fruito nell'esercizio in corso di un altro intervento del Fondo;
- d) l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.

5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte del gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente.

ARTICOLO 7

Importo da addebitare e quantificazione del contributo

1. L'importo da addebitare all'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo viene quantificato dal gestore con le seguenti modalità:

- a) si applicano le tariffe vigenti ad un consumo pari a quello rilevato in un periodo precedente ed analogo a quello considerato nella bolletta in contestazione, considerando sia i consumi di acquedotto che quelli di fognatura e depurazione;
- b) il consumo eccedente quello precedente ed analogo viene tutto addebitato all'utente alla tariffa più bassa corrispondente alla tipologia di fornitura di appartenenza ridotta della metà;
- c) sul consumo eccedente di cui al punto precedente non viene addebitato il corrispettivo per fognatura e depurazione.

2. L'importo del contributo di cui beneficeranno sia l'utente (in termini di storno dei consumi anomali dalla bolletta), sia il gestore (che non perde i ricavi comunque connessi al servizio fornito all'utenza) avendone sostenuto i relativi costi di produzione) viene calcolato come segue:

- a) dall'importo della fattura anomala viene detratto l'importo addebitato all'utente in seguito al riconteggio di cui al comma precedente;
- b) viene calcolato il corrispettivo per fognatura e depurazione sui volumi eccedenti quelli "normali" (cioè sui volumi che si stima siano la conseguenza della perdita occulta);
- c) dall'importo di cui al punto a) viene sottratto quello di cui al punto b);
- d) l'importo che ne deriva è il contributo spettante al gestore.

3. Al termine dell'istruttoria, all'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo viene addebitato l'importo come determinato al precedente punto 1.

4. Ogni anno il gestore invia all'AATO, tramite un modulo predisposto dall'AATO stesso, due rapporti dettagliati sulle adesioni al Fondo, sulle richieste di intervento e sulle istruttorie condotte, aggiornati uno al 30 giugno e l'altro al 31 dicembre, entro 30 giorni da tali scadenze. Entro la fine di febbraio dell'anno successivo, l'AATO attinge dal Fondo i contributi spettanti, calcolati come descritto al precedente punto 2, e li versa in una unica soluzione ai gestori nei limiti della consistenza del Fondo.

ARTICOLO 8

Contributi eccedenti la consistenza del Fondo

1. Alla fine di ogni istruttoria il gestore provvede all'applicazione di quanto previsto dall'art. 7 facendosi integralmente carico dei relativi oneri. Qualora, in occasione del versamento da parte dell'AATO dei contributi spettanti al gestore in base alle richieste pervenute, il Fondo risulti incapiente, l'AATO provvederà a ridurre tali contributi in maniera proporzionale fra tutti i gestori per rimanere nella disponibilità del Fondo stesso. In tal caso, le somme non rimborsate rimangono a carico del bilancio dei gestori.

2. Il verificarsi di quanto previsto al comma precedente è causa di revisione delle quote di adesione al Fondo, limitatamente all'anno successivo e nella misura sufficiente a ripristinare il Fondo stesso, secondo quanto previsto all'art 5, comma 4 di questo Regolamento.

ARTICOLO 9

Controllo

1. Il controllo e la verifica delle istruttorie per l'accesso ai benefici del Fondo di cui al presente Regolamento, nonché la verifica del rispetto delle norme di legge vigenti in materia sono effettuati dall'AATO, nell'ambito dell'attività di controllo che la stessa è istituzionalmente preposta a condurre nei confronti del gestore.

2. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 11 del D. Lgs. 286/99 al fine di promuovere il miglioramento del servizio e assicurare la tutela degli utenti, ogni anno l'AATO ed i gestori convocano in apposita sessione le Associazioni dei consumatori componenti la Consulta dei Consumatori istituita dall'Autorità di Ambito.

ARTICOLO 10

Controversie circa la gestione del Fondo

1. In caso di controversie relative all'esistenza, validità, inadempimento e/o risoluzione del presente Regolamento che dovessero insorgere tra gli utenti sottoscrittori del Fondo e il gestore, responsabile della raccolta delle adesioni e delle istruttorie per l'intervento del Fondo, l'utente ha facoltà di esperire la procedura di conciliazione presso l'Autorità di Ambito.

2. In questo caso, qualora la controversia non venga risolta entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore presso l'Autorità di Ambito, la lite sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.